



ORIGINALE

Deliberazione 11

CITTÀ DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20.30, in videoconferenza, avvalendosi dell'applicativo "GoToMeeting" di ANCI, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta sarà resa pubblica in via differita

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	BINATTI FEDERICO	Presente		12	UBOLDI MARCO	Presente	
2	BRICCO MAURO	Presente		13	VARONE GIOVANNI	Presente	
3	CASELLINO TIZIANO	Presente		14	VILARDO ANTONIO	Assente	
4	CORAIA PATRIZIA	Presente		15	CIGOLINI MICHELA	Presente	
5	CRIVELLI ANDREA	Presente		16	VOLONTE' LORENZO	Presente	
6	DATTRINO FORTUNATA	Presente		17	COLLI CLAUDIO	Presente	
7	FREGONARA CESARE	Presente					
8	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					
9	INGOLD GIORGIO GIULIO	Presente					
10	CAMPA PIETRO	Presente					
11	SANSOTTERA FILIPPO	Presente					

Totale: Presenti 16 - Assenti 1

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R., Simeone M.C., Mazza C., Pasca A..

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16.06.1998, n. 191);
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1 commi 142 – 144 della legge sopra citata apporta ulteriori modificazioni ed integrazioni alla materia ed in particolare stabilisce che "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali" ed inoltre con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;
- DATO ATTO che l'art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D. L. 16/2012 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;
- CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha espressamente confermato quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardo al blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;

- DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;
- VISTO,** altresì, il Decreto 28 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 50 del 28.02.2020), con cui il Ministero dell'Interno ha differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 17 del 03/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote Irpef articolate in base agli scaglioni di reddito stabiliti dallo Stato per il pagamento dell'Irpef, secondo criteri di progressività e si approvava il regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale Irpef;
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 7 del 25/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con le quali si confermavano le aliquote dell'addizionale Irpef per l'anno 2019;
- RITENUTO** di non modificare le aliquote attualmente vigenti, nonostante la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha espressamente confermato quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardo al blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali e dunque di confermare, per l'anno 2020, le aliquote dell'addizionale nel modo seguente:
- | SCAGLIONI DI REDDITO | % APPLICAZIONE ADDIZIONALE |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fino a 15.000,00 Euro | 0,60 |
| Da 15.000,00 a 28.000,00 Euro | 0,62 |
| Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro | 0,70 |
| Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro | 0,78 |
| Oltre 75.000,00 Euro | 0,80 |
- e di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 Euro con la precisazione che, in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo;
- SENTITA** la relazione dell'Assessore Mazza e gli interventi dei Consiglieri Almasio, Colli, Ubaldi, Sansottera, Volontè e del Sindaco riportati nella registrazione integrale della seduta odierna;
- VISTO** l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTO** il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del succitato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta:
 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”;
- VISTI** gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;

CON votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 7 (Crivelli, Almasio, Colli, Campa, Sansottera, Uboldi, Volontè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

1 - di confermare, anche per l'anno 2020, l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura sotto indicata e determinata applicando le aliquote al reddito complessivo suddiviso per i seguenti scaglioni di reddito, corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale di cui al T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22.12.1986, n. 917:

SCAGLIONI DI REDDITO	% APPLICAZIONE ADDIZIONALE
Fino a 15.000,00 Euro	0,60
Da 15.000,00 a 28.000,00 Euro	0,62
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro	0,70
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro	0,78
Oltre 75.000,00 Euro	0,80

2 - di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 Euro con la precisazione che, in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo;

3 - di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF sarà introitato sul capitolo 1130 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 in corso di approvazione;

4 - di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5 - di dare atto che il Responsabile del Settore Personale, Urp, Finanze e Lavoro provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Con votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 14 e voti contrari n. 2 (Crivelli, Volontè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 7.5.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al 21.5.2020

Lì, 7.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 7.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993”